



SERVIZIO GESTIONE
TASSE AUTOMOBILISTICHE
Ufficio Servizi e Fatturazione
OZ

DIRETTORE/RESPONSABILI
UFFICIO E UNITA' TERRITORIALI
PUGLIA

DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB
PUGLIA

DIRETTORE COMPARTIMENTALE
LAZIO, ABRUZZO, CAMPANIA,
BASILICATA, MOLISE, CALABRIA,
PUGLIA E SICILIA

e, p.c.

DIRETTORI/RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA
UFFICI E UNITA' TERRITORIALI

DIRETTORI COMPARTIMENTALI

DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

OGGETTO:Tasse automobilistiche - Regione Puglia - Legge Regionale 28 marzo 2019, n. 10.

Si comunica che la Regione Puglia, con la Legge Regionale 28 marzo 2019, n. 10 "Modifiche alla Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario)" pubblicata sul BURP n. 36 del 1/4/2019 ha introdotto nuove disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale.

L'art. 1, comma 1, lettera a) della normativa in oggetto, abrogando il secondo ed il terzo periodo del comma 1, art. 3 della L.R. n. 25/2003, ha lasciato in vigore soltanto il primo periodo del comma medesimo, ai sensi del quale *"I soggetti obbligati alla tassa automobilistica regionale che perdano il possesso del veicolo entro il termine previsto per il pagamento del tributo non sono tenuti al versamento del medesimo"*.

Con la lettera b), comma 1, art. 1 della legge in oggetto sono stati aggiunti, dopo il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 25/2003, i commi 1 bis e 1 ter, che di seguito si riportano:

“1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il contribuente che, in corso di validità della tassa automobilistica regionale versata, abbia perso il possesso di un veicolo di sua proprietà a seguito di furto debitamente documentato, ha diritto di ottenere, previa richiesta, la compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato secondo le seguenti modalità:

- a) Il rimborso è riconosciuto nella misura proporzionale al numero dei mesi interi successivi a quello in cui si è verificato il furto, purchè il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo sia pari ad almeno tre mesi;*
- b) La compensazione è riconosciuta qualora il contribuente proceda ad una nuova immatricolazione, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso a seguito di furto. In tal caso è riconosciuta al contribuente una riduzione dell'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo pari alla quota parte di tassa pagata sul veicolo precedente, per il periodo in cui non si è goduto del suo possesso, purchè questo sia pari ad almeno tre mesi. L'applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione avvenga entro e non oltre sei mesi dal verificarsi della perdita di possesso, per furto, del veicolo precedente.*

1 ter. Sia l'esenzione dal pagamento che il diritto al rimborso o alla compensazione sono subordinati all'avvenuta relativa annotazione al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA)”

Si invita a diffondere la presente comunicazione a tutti gli operatori interessati e si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE